



# COME ANDRÀ IN PENSIONE IL PERSONALE SCOLASTICO?

Fino al 31 dicembre 2011 valgono le vecchie regole. Modifiche invece per chi maturerà il diritto dal 1° gennaio 2012

di Teresa Polsinelli

Il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha apportato modifiche a partire dal 1° gennaio 2012 sia per l'età pensionabile, sia per quanto riguarda la tempistica con la quale pensione e buonuscita saranno pagate.

Interessati dalle nuove norme sono i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012; le novità non riguardano invece chi ha maturato o maturerà il diritto entro il 31 dicembre 2011, che andrà in pensione con le vecchie regole.

In particolare, il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97, nell'attuale riformulazione, così recita: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno».

Quindi, ad esempio, un lavoratore della scuola che maturi il diritto a gennaio 2012, dovrà attendere fino al settembre 2013 per andare in pensione.

In estrema sintesi coloro che hanno maturato o matureranno entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il diritto alla pensione percepiranno il relativo trattamento e l'indennità di buonuscita calcolati, secondo la disciplina vigente, fino al 31/12/2011. Si tratta delle pensioni:

- **di anzianità** (almeno 60 anni di età, 35 anni di anzianità contributiva e, contemporaneamente, quota 96);
- **di vecchiaia** (65 anni per gli uomini, 61 per le donne e almeno 20 anni di contributi);
- **di massima contribuzione** (a qualsiasi età con almeno 40

anni di contributi).

Il personale che invece maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione dopo il 31 dicembre 2011 riceverà la pensione e la buonuscita in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 138/2011.

Ad illustrare ampiamente le nuove regole è recentemente intervenuto l'Inpdap con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011, fornendo indicazioni sulle novità introdotte in materia previdenziale dalle suddette disposizioni legislative e aventi riflesso sulle prestazioni erogate dall'Istituto.

## **Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale di Scuola e AFAM**

Come già detto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale del comparto scuola e AFAM che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, andrà in pensione con la c.d. *finestra mobile*, che prevede l'accesso al pensionamento dalla data di inizio dell'anno scolastico (o accademico per le AFAM) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Pertanto, per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al 1° settembre (o 1° novembre per le AFAM) dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

La nuova disposizione non si applica al personale delle Università, per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti); mentre è ricompreso nel comparto scuola e quindi deve sottostare

### Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

Cessazione dal servizio per inabilità o per decesso ➔ continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l'Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i 3 mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

### Termine di sei mesi

Raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici e il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza)

Cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio)

L'Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

### Termine di ventiquattro mesi

Dimissioni volontarie

Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.)

Questi sono solo due dei casi in cui, non essendo ricompresi nelle precedenti cause di cessazione, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

I nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto 78/2010. Sono pertanto interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria.

### DEROGHE

I nuovi termini non interessano il personale del comparto scuola e delle AFAM interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per tale personale i termini di liquidazione rimangono:

- **105 giorni** per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- **6 mesi (+ 3 mesi)** per tutte le altre casistiche.

alle nuove regole il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali), a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

### Slitta il termine di pagamento di TFS e TFR, ma con alcune eccezioni

Le novità non finiscono qui. Infatti, i commi 22 e 23 dell'art. 1 del decreto legge modificano anche i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

Le nuove regole interessano le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto erogati dall'INPDAP, con la sola esclusione di alcune casistiche derogatorie descritte nel box a lato.

A seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro sono previsti tre differenti termini per la liquidazione (entro 105 giorni, entro 6 mesi ed entro 24 mesi dalla cessazione).

L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art. 12, commi 7-9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione. **S**

**TERESA POLSINELLI** è Funzionario amministrativo, esperta in normativa pensionistica e previdenziale.  
[redazione@sinergiediscuola.it](mailto:redazione@sinergiediscuola.it)

# Abbonamento a.s. 2011/2012

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

**Sì** sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA  
(barrare l'opzione desiderata)

▶ NUOVO (€ 80,00)       ▶ RINNOVO (€ 80,00)

## DATI

Nominativo

---

Codice meccanografico scuola

---

P.IVA / Codice fiscale

---

Indirizzo

---

Comune

---

Cap

Provincia

---

Telefono

Fax

---

E-mail

---

## Scelgo di pagare con:

- versamento su C/C postale  
n. 4236598
- bonifico bancario su IBAN  
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

*(se possibile, allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)*

Data

Timbro e firma

---

110342

## Sinergie di Scuola

# 80 euro

L'abbonamento prevede 10 numeri annuali, da settembre 2011 a giugno 2012, dà diritto alle chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e tutti gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

*Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.*



**Il mensile  
tecnico-operativo  
per i professionisti  
della scuola**

A scelta, inviare cedola e copia del pagamento:

- al fax n. 178-2748090
- via email ([abbonamenti@sinergiediscuola.it](mailto:abbonamenti@sinergiediscuola.it))
- per posta a HOMOFABER EDIZIONI SRL  
Via Bagetti, 11  
10143 - Torino